

Civile Sent. Sez. L Num. 21057 Anno 2015

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 19/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 18846-2009 proposto da:

C. D. nato a M. il (...),

D. S. C. nato a M. il (...),

L. I. S. nato a S. il (...),

ed altri,

2015

2994

tutti domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato FRANCESCO ALOISI, GIUSEPPE TRIBULATO,
giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

- CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE C.F. 01962420830, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34,
presso lo studio dell'avvocato ANNA RITA FERA,
rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFU',
giusta delega in atti;

- REGIONE SICILIANA c.f. 80012000826, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 260/2009 della CORTE D'APPELLO

di MESSINA, depositata il 20/05/2009 R.G.N.

1575/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;

udito l'Avvocato VACCARO GIUSEPPE per delega
TRIBUNATO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. M. 2015", is located at the bottom left of the page. A long, thin diagonal line extends from the signature towards the top right corner of the page.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 20 maggio 2009 la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane e della Regione Sicilia volto all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti per essere stato loro negato l'accesso alla selezione per l'assunzione di agenti tecnici esattori presso detto Consorzio.

La Corte territoriale, condividendo l'assunto del primo giudice, ha ritenuto esente da censure il comportamento del CAS che aveva inserito nel bando per l'assunzione il requisito costituito da un'esperienza lavorativa presso il Consorzio di almeno 90 giorni lavorativi nella qualifica di agente tecnico esattore; ha considerato che l'art. 14 della l. n. 845 del 1978 invocato dagli appellanti prevede solo che gli attestati di qualifica rilasciati dalle regioni costituiscono titoli idonei per l'ammissione ai pubblici concorsi ma non escludono il potere discrezionale della pubblica amministrazione di richiedere, oltre al possesso di tale titolo, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del migliore personale; ha valutato che il criterio dell'ottimizzazione dei risultati attraverso il reclutamento di personale competente, dotato di una maggiore esperienza professionale, rispondesse ai criteri di efficienza e di buona amministrazione cui l'operato della P.A. deve sempre ispirarsi.

Con ricorso del 27/28 luglio 2009 i soccombenti hanno domandato la cassazione della sentenza per quattro motivi. Hanno resistito con controricorso le amministrazioni intimate.

Motivi della decisione

2.— Con il primo mezzo di gravame si denuncia violazione dell'art. 437 c.p.c., ponendo un finale quesito di diritto sul "se la Corte di Appello di Messina, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., poteva esaminare la nuova documentazione prodotta dalla Regione Siciliana per la prima volta in appello ponendola quale presupposto della motivazione resa senza specificare le ragioni dell'ammissione di tale documentazione e senza specificare sulla conseguente mancata necessità di acquisire agli atti di causa gli accordi sindacali siglati a livello nazionale e regionale derogati dall'accordo locale prodotto tardivamente".

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non è riportato il contenuto dei numerosi documenti di cui si lamenta l'acquisizione da parte della Corte di Appello, e per mancanza di decisività, atteso che la sentenza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

impugnata introduce l'esame di detti documenti con un "peraltro", indicativo di una motivazione *ad abundantiam*, in quanto il *decisum* si regge autonomamente con le ragioni già espresse in precedenza.

Come noto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata *svolta ad abundantiam*, e pertanto non costituente *ratio decidendi* della medesima (v. Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005; Cass. n. 7074 del 2006).

3.— Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 14 della l. n. 845 del 1978 nonché degli artt. 58.3 e 58.4 del Regolamento per il personale del Consorzio Autostrade Siciliane, interrogando la Corte sul "se il CAS aveva potestà discrezionale di modificare i requisiti di accesso alla selezione di personale a tempo determinato ed indeterminato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14 della l. n. 845 del 1978 e dal proprio Regolamento per il Personale, art. 58.3 ed art. 58.4, stabilendo quale requisito di accesso il possesso dell'anzianità di servizio di 90 giorni maturata solo presso il CAS".

Con la terza censura si lamenta violazione degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e sviamento dell'interesse pubblico, ponendo in conclusione il seguente quesito di diritto: "dica l'Ecc.ma Corte adita se la Corte di Appello di Messina poteva correttamente ritenere che il requisito di accesso dell'anzianità di servizio di 90 giorni rispondeva a criteri di efficienza e buona amministrazione senza sindacare sulle ragioni di siffatto sbarramento all'accesso alla selezione e considerato che l'esigenza di posizionare ai primi posti in graduatoria il personale con maggiore esperienza lavorativa veniva soddisfatto dai criteri di attribuzione del punteggio basati interamente sulla predetta anzianità di servizio senza la necessità di frapporre alcuno sbarramento ai requisiti di accesso alla selezione".

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro reciproca connessione.

Le doglianze si fondano sul preteso carattere cogente dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, interpretato nel senso che, una volta conseguito l'attestato previsto da tale disposizione, ai ricorrenti non poteva essere inibito l'accesso alla selezione per l'assunzione con l'introduzione di un ulteriore requisito rappresentato da una pregressa esperienza lavorativa presso il Consorzio.

L'assunto non può essere condiviso.

L'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) prevede che al termine di corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita (comma primo); che, con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale (comma secondo); che gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi (comma terzo).

Orbene, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, la disposizione si limita a prevedere che "gli attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni costituiscono titoli idonei per l'ammissione ai pubblici concorsi" ma "tale previsione non esclude il potere discrezionale della PA di richiedere, oltre al possesso di suddetto titolo, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del miglior personale possibile".

La diversa interpretazione patrocinata dai ricorrenti condurrebbe all'inaccettabile conclusione che sarebbe sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 14 della l. n. 845/78 cit. per partecipare a qualsiasi concorso pubblico, senza che la pubblica amministrazione possa stabilire ulteriori requisiti di accesso allo stesso.

All'opposto la norma si limita ad abilitare una pubblica amministrazione a consentire di bandire un concorso per l'assunzione al quale possano partecipare coloro che hanno conseguito detto attestato formativo, ma certo non esclude che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse da acquisire attraverso il reclutamento, siano stabilite condizioni ulteriori.

Tale scelta è affidata alla discrezionalità amministrativa, certo non sindacabile in sede di legittimità sulla base dell'art. 14 citato che non è idoneo a limitare l'area dei requisiti di accesso ad una selezione pubblica.

Quanto alla pretesa violazione del Regolamento per il Personale del Consorzio la questione è inammissibile per il suo carattere di novità, non essendovi di essa traccia nella motivazione della decisione impugnata.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza gravata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

Oneri nella specie non assolti nel ricorso per cassazione in esame.

4.— Con un quarto motivo, rubricato "diritto al risarcimento dei danni patiti e determinazione degli stessi", si eccepisce "che la Suprema Corte ha avuto modo di specificare in casi simili i presupposti per il riconoscimento della fondatezza della richiesta risarcitoria avuto riguardo anche all'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa, elementi indicati dall'art. 2043 c.c.".

Il motivo è inammissibile in quanto non si formula una censura conclusa da idoneo quesito di diritto ovvero da un momento di sintesi o di riepilogo, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c. *pro tempore* vigente.

5.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della Regione Sicilia^{na} in euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito, ed in favore del Consorzio Autostrade Siciliane in euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2015. /

